

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE di PROTEZIONE CIVILE Città di PAVERNO - ODV"

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "ASSOCIAZIONE di PROTEZIONE CIVILE - ODV Città di PAVERNO", con sede legale nel Comune di PAVERNO.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

PROTEZIONE CIVILE ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere:

- attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento art. 2 commi da 1 a 7 Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1
- attività di tutela e di valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente
- attività di cooperazione con Enti o Istituzioni pubbliche e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
- diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile in ambito scolastico e verso la cittadinanza
- attività di intervento specialistico, derivate dalle competenze acquisite dai soci volontari nell'ambito dei piani di formazione specifici previsti per volontari di Protezione Civile tenuti a livello Provinciale e Regionale (es. interventi di tipo idraulico-idrogeologico, logistica/gestionale, attività di formazione e divulgazione della cultura della Protezione Civile in ambito scolastico, ecc....);
- interventi in ausilio degli Enti Locali a lei convenzionati ed alle altre componenti del Sistema Nazionale della Protezione Civile;
- attività di assistenza organizzativa agli eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012 limitatamente alle seguenti specifiche mansioni:
 - . supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale
 - . attività socio-assistenziale
 - . soccorso e assistenza sanitaria in ausilio agli Enti preposti per tale specifica mansione

STATUTO

- . predisposizione e somministrazione dei pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione
- . informazione alla popolazione
- Gestione e assistenza famiglie indigenti attraverso il banco alimentare
- attività di prevenzione e vigilanza antincendio
- servizio di safety security

L'organizzazione può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di specifiche attività in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione, evento ecc..., fatte salve che esse risultino legittimamente eseguibili a cura dei propri aderenti. In tal caso è escluso l'impiego di loghi, stemmi o emblemi riconducibili alla protezione civile;

– attività di raccolta fondi occasionale realizzate in luogo pubblico (di norma piazze), in occasione di manifestazioni o ricorrenze, durante i quali l'Odv fa conoscere le proprie attività, chiede alla cittadinanza collaborazione (interessamento, volontariato), chiede erogazioni liberali; per chi dona una cifra maggiore ad un certo valore, offre al sovventore un bene di modico valore o un servizio come mero ringraziamento della gentile donazione. Il sovventore può scegliere di non ritirare il bene (o fruire del servizio).

- Promozione sociale, culturale, sportiva dilettantistica, educativa, formativa, ludico- ricreativa, turistica mediante servizi che i propri associati ritengono opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale sportiva della collettività intervenendo presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, scuole biblioteche, centri servizi culturali, strutture per l'infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani).

Realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozioni turistica , culturale, informativa, ricerca ed aggiornamento al turismo locale.

Gestione di beni pubblici e privati (ville, parchi, aree sportive, aree verdi, ecc ecc.)

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

STATUTO

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

STATUTO

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa (da versare entro il 31 Marzo dell'anno in corso) trascorsi 2 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- accedere alle cariche associative solamente una volta decorsi sei mesi dall'ammissione a socio durante i quali abbia preso parte ad attività programmate e/o ad eventuali emergenze;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- Ogni socio può votare una volta sola.

STATUTO

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito ogni qual volta si renda necessario, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il 31 Marzo dell'anno in corso;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari;
- di attrezzarsi di quanto gli necessita per poter attuare un intervento tempestivo, competente ed autonomo almeno per le prime ore di attività dell'emergenza.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. Ogni socio può esprimere fino a un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

STATUTO

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reelezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva le linee di indirizzo dell'attività annuale preventivamente disposte dal direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 4 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un coordinatore dei volontari, un responsabile dei materiali

STATUTO

ina al suo interno un vice-segretario esterno al Consiglio e privo di diritto di voto con funzione di
rollo e aiuto al segretario

l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

ispone bilancio o rendiconto;

ilisce l'entità della quota associativa annuale;

vera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

vera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

vede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
assemblea dei soci.

o direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di
al membro più anziano di età.

o direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altri mezzi informatici,
ni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se
resenti tutti i consiglieri.

è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga
o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
za degli intervenuti.

in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono
tti.

ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo
a chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

- Il Presidente

te, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci,
ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione
di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

n cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile convocare il Comitato Direttivo, il Presidente ne assume i
ovvedimenti dovranno essere ratificati dal Comitato stesso nella prima adunanza.

nte è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

li sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato
o di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice
convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

- Collegio dei Proviviri

dei Proviviri è formato da tre soci appositamente eletti dall'Assemblea ordinaria, che hanno compiti di
controllo sulla correttezza del comportamento di tutti i soci durante le attività del gruppo. In caso di
da parte dei soci il Collegio propone al Comitato direttivo le eventuali sanzioni disciplinari e cautelative.

STATUTO

ando tempestivamente al Presidente tutte le anomalie che possano rendere inservibile, pericoloso o e inaffidabile un componente dell'attrezzatura dell'Associazione.

– Scioglimento

imento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di re quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

– Rinvio

to non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di enti in materia.